



**COMUNE DI PRADAMANO**  
PROVINCIA DI UDINE

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA  
DELL'ATTIVITA' DI TINTOLAVANDERIA**

Approvato dal Consiglio comunale con Delibera n. 36 del 19 dicembre 2012

Ed. dicembre 2012

<b>Titolo I - Principi generali, definizioni ed ambito di applicazione.....</b>	<b>3</b>
Articolo 1 Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2 Definizioni.....	3
Articolo 3 Forma di impresa per lo svolgimento dell'attività di tintolavanderia.....	4
Articolo 4 Requisiti morali di accesso all' attività.....	4
Articolo 5 Requisiti professionali di accesso all' attività .....	4
Articolo 6 Requisiti oggettivi per l'esercizio dell' attività .....	5
<b>Titolo II – Sistema autorizzatorio.....</b>	<b>5</b>
Articolo 7 Procedimento amministrativo per l'apertura e l'esercizio delle attività.....	5
Articolo 8 Segnalazione certificata d'inizio attività .....	6
Articolo 9 Segnalazione certificata Dichiarazione d'inizio attività – Allegati .....	7
Art. 10 Procedimento di controllo della S.c.i.a. ....	8
Articolo 11 Trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte.....	9
Articolo 12 Sospensione temporanea dell'attività.....	9
Articolo 13 Cessazione definitiva dell'attività.....	10
<b>Titolo III – Disposizioni particolari.....</b>	<b>10</b>
Articolo 14 Vendita di prodotti.....	10
Articolo 15 Attività esercitate in forma mista .....	10
Articolo 16 Attività esercitate in forma promiscua .....	11
Articolo 17 Lavanderie a gettone self-service.....	11
<b>Titolo IV – Orari e tariffe.....</b>	<b>11</b>
Articolo 18 Orari e tariffe dei prezzi .....	11
<b>Titolo V - Sistema sanzionatorio.....</b>	<b>12</b>
Articolo 19 Divieto di esercizio.....	12
Articolo 20 Controlli.....	13
Articolo 21 Decadenza dei titoli abilitativi e provvedimenti inibitori all'esercizio dell'attività... ..	13
Articolo 22 Sanzioni.....	13
<b>Titolo VI – Disposizioni finali .....</b>	<b>14</b>
Articolo 23 Attività di tintovanderia all'interno di strutture ricettive turistiche o in locali aperti al pubblico adibiti prevalentemente ad altri usi .....	14
Articolo 24 Norme transitorie e finali.....	15
Articolo 25 Norma di rinvio.....	16
Articolo 26 Entrata in vigore e pubblicità del Regolamento .....	16
<b>ALLEGATO I.....</b>	<b>17</b>
ATTIVITA' DI TINTOLAVANDERIA - REQUISITI DEI LOCALI E DI ESERCIZIO	

## **Titolo I - Principi generali, definizioni ed ambito di applicazione**

### **ART. 1**

#### *Oggetto del Regolamento*

Il presente Regolamento, adottato in conformità agli indirizzi impartiti dalla Regione con L.R. 22 aprile 2002 n. 12 "Disciplina organica dell'Artigianato" e successive modifiche ed integrazioni, di seguito definita "*Legge*", e nel rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 9.1.2006 n. 1 "*Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia*", ha per oggetto la disciplina dell'attività professionale di **tintolavanderia**, ovunque esercitata nell'ambito del territorio comunale, in luogo pubblico o privato, in forma anche stagionale o temporanea, da imprese individuali o costituite in forma societaria, sia di persone che di capitali, artigiane o non artigiane.

### **ART. 2**

#### *Definizioni*

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

**a) attività di tintolavanderia:** costituisce esercizio dell'attività professionale di tintolavanderia l'attività dell'impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che comprende i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e a umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, a uso industriale e commerciale, nonché a uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo e fibra.

**b) responsabile tecnico:** la persona designata dall'impresa in possesso dell'idoneità professionale comprovata dalla presenza di almeno uno dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 2, della legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia);

**c) idoneità professionale:** il requisito professionale prescritto dalla vigente normativa nazionale o regionale, per l'esercizio imprenditoriale delle attività di tintolavanderia;

**d) qualifica professionale:** è il requisito per l'esercizio delle attività di tintolavanderia in forma non imprenditoriale, valido ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento per lo svolgimento di lavoro subordinato; può essere acquisito mediante lo svolgimento di attività lavorativa di tintolavanderia riferibile almeno al terzo livello di inquadramento previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ovvero, per i soggetti non dipendenti, mediante lo svolgimento di un'attività equivalente, in termini di mansioni o monte ore, a quella prevista dallo stesso livello contrattuale;

**e) attività prevalente:** l'attività che, in caso di esercizio in forma mista o promiscua, produce il maggior volume d'affari; la destinazione d'uso dei locali dovrà essere compatibile con l'attività prevalente; il volume d'affari è dichiarato dal soggetto interessato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000;

**f) gestione di reparto:** l'affidamento, da parte del titolare di attività di tintolavanderia, organizzato su più reparti in relazione alla gamma o alle tecniche di prestazione del servizio impiegato, a favore di un soggetto, che sia in possesso dei medesimi requisiti soggettivi del titolare, di uno o alcuni reparti da gestire in proprio per il tempo convenuto;

La gestione di reparto deve essere comunicata al Comune da parte del titolare dell'esercizio e non costituisce subingresso; il titolare rimane soggetto alle sanzioni di cui al presente Regolamento. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non disporre di accesso autonomo; l'affidamento in gestione di reparto non è consentito alle imprese artigiane individuali o societarie;

**g) segnalazione certificata d'inizio attività (di seguito S.C.I.A.):** la dichiarazione con la quale l'operatore attesta, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico-sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che si intende esercitare, nonché la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal presente Regolamento, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima.

### **ART. 3**

#### *Forma di impresa per lo svolgimento dell'attività di tintolavanderia*

L'attività di tintolavanderia può essere esercitata secondo una delle tipologie d'impresa previste dal Codice Civile, a carattere artigianale, se in possesso dei requisiti di cui al Capo I della *Legge e s.m.i.*, o non artigianale.

### **ART. 4**

#### *Requisiti morali di accesso all'attività*

Lo svolgimento dell'attività di tintolavanderia è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia (D. lgs. 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni ed integrazioni - D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni).

Tali requisiti devono essere posseduti:

- a)** dal titolare dell'impresa individuale;
- b)** da tutti i soci della società in nome collettivo;
- c)** dai soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
- d)** da tutti coloro che hanno potere di rappresentanza ed amministrazione delle società di capitali;
- e)** dai responsabili tecnici.

### **ART. 5**

#### *Requisiti professionali di accesso all'attività*

Per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia le imprese designano un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale comprovata dalla presenza di almeno uno dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 2, della legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia) e successive modifiche e integrazioni

**Per ogni sede o unità locale dell'impresa artigiana** in cui viene esercitata l'attività di tintolavanderia deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale di cui al comma 1, il quale deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento delle attività medesime.

Per ogni sede o unità locale **dell'impresa NON artigiana** in cui viene esercitata l'attività di tintolavanderia deve essere designato il responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale

In caso di assenza temporanea del responsabile tecnico dovrà essere presente almeno una persona in possesso di qualifica professionale.

Le generalità del responsabile tecnico e la specificazione del requisito professionale posseduto sono indicati nella S.C.I.A. di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

## ART. 6

### *Requisiti oggettivi per l'esercizio delle attività*

L'attività di tintolavanderia può essere svolta professionalmente in locali aperti al pubblico, a ciò appositamente destinati; può essere svolta professionalmente, altresì, in locali aperti al pubblico destinati prevalentemente ad altri usi, quale attività di supporto e complemento, come ad esempio ospedali, case di cura o di riabilitazione, ricoveri, centri per anziani e disabili, palestre, centri sportivi, alberghi, associazioni o circoli privati, scuole private, centri o complessi commerciali.

In ogni caso, i locali, gli impianti e le attrezzature utilizzate allo svolgimento stabile dell'attività di tintolavanderia, devono avere le caratteristiche ed i requisiti prescritti dalle vigenti norme in materia.

Devono essere osservate, altresì, le indicazioni di cui Allegato I, e successive modifiche ed integrazioni, al presente Regolamento

I locali devono essere, altresì conformi alle vigenti norme in materia urbanistica, edilizia e di destinazione d'uso dei locali e dei fabbricati.

## **Titolo II – Sistema autorizzatorio**

### ART. 7

#### *Procedimento amministrativo per l'apertura e l'esercizio dell'attività di Tintolavanderia*

L'attività professionale di tintolavanderia è subordinata alla presentazione della **Segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA)** di cui all'art. 24 della Legge, con le modalità di cui al successivo articolo 8, attestante il possesso dell'idoneità professionale in capo al responsabile tecnico designato dall'impresa, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle apparecchiature, degli impianti e dei mezzi di trasporto delle imprese che effettuano la raccolta e la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, mediante recapiti fissi o servizi a domicilio in forma itinerante.

Sono soggetti alla presentazione della **Segnalazione certificata di inizio attività** i procedimenti di:

- a) nuova apertura, anche a carattere stagionale o temporanea;
- b) trasferimento in altri locali;
- c) trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, relativi alle attività di tintolavanderia;
- d) il ritorno in disponibilità dell'azienda in seguito a cessazione del contratto d'affitto della stessa.

Fatti salvi gli ulteriori obblighi di segnalazione ad altri Enti pubblici, previsti da norme di legge e/o regolamentari, sono soggette a **comunicazione** al Comune:

- a) la sospensione dell'attività, qualora debba protrarsi per più di 45 giorni consecutivi;
- b) la cessazione dell'attività;
- c) la variazione della ragione sociale della società;
- d) la variazione della residenza dell'impresa individuale;
- e) la sostituzione dei soci o del legale rappresentante della società;
- f) l'affidamento di uno o più reparti in gestione a un terzo soggetto;
- g) modifiche strutturali dei locali (ampliamento o riduzione delle superfici ecc.);

**h)** la sostituzione del responsabile tecnico.

Le comunicazioni relative agli eventi di cui al precedente comma 3, dalla lettera b) alla lettera h) devono essere effettuate entro i 45 giorni successivi in cui tali eventi si sono verificati

E' soggetta a **domanda di autorizzazione**, da presentare al Comune, la sospensione dell'attività per un periodo superiore a 12 mesi consecutivi nei casi di cui all'art. 12 comma 2 del presente Regolamento.

## **ART. 8**

### *Segnalazione certificata d'inizio attività*

Nella SCIA devono essere presenti all'origine le dichiarazioni e/o i requisiti essenziali: in caso contrario, essa è considerata inefficace e non abilita il soggetto interessato ad avviare immediatamente l'attività dichiarata che, ove abbia avuto inizio, risulta esercitata abusivamente.

E' inefficace, in quanto carente di dichiarazioni e/o requisiti essenziali, la SCIA priva:

- a)** dei dati anagrafici del titolare dell'impresa individuale, del legale rappresentante della società, del responsabile tecnico, dei soggetti qualificati (Cognome, Nome, data e luogo di nascita);
- b)** dei dati della società (denominazione, ragione sociale, indirizzo della sede legale);
- c)** della sottoscrizione autografa del titolare dell'impresa individuale, del legale rappresentante della società, del responsabile tecnico;
- d)** di valido documento di identità del soggetto che sottoscrive la SCIA (nel caso di sottoscrizione non in presenza del dipendente addetto);
- e)** dell'oggetto della SCIA;
- f)** della dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di possesso dei requisiti personali di accesso alle attività, secondo le previsioni contenute nei precedenti artt. 4 e 5;
- g)** della dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di nomina del responsabile tecnico, corredata dalle relative accettazioni;
- h)** della dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, attestante:
  - 1. l'ubicazione dei locali nei quali si intende esercitare l'attività (via o piazza, numero civico);
  - 2. la compatibilità urbanistica e della destinazione d'uso, con riferimento all'attività che si intende esercitare;
  - 3. Il rispetto delle indicazioni di cui all'Allegato I al presente Regolamento, e succ. modifiche ed integrazioni, fatto salvo quanto disposto all'art. 24 del presente Regolamento

La SCIA è, invece, irregolare o incompleta quando è priva:

- a)** dell'indicazione del codice fiscale/partita IVA;
- b)** della dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e successive modifiche ed integrazioni,attestante:
  - 1. i dati catastali dei locali (Foglio, mappale, eventuale subalterno);
  - 2. gli estremi dell'agibilità dei locali ovvero documentazione equipollente;
  - 3. della data di sottoscrizione;
  - 4. della documentazione di cui al successivo articolo 9;

La SCIA deve essere presentata utilizzando apposita modulistica.

**Per le imprese artigiane**, la SCIA è presentata al Registro delle Imprese territorialmente competente contestualmente alla Comunicazione unica per l'iscrizione all'A.I.A. (Albo provinciale delle imprese artigiane). La ricevuta rilasciata dal Registro delle Imprese costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistono i presupposti di legge.

Per consentire al Comune di espletare i controlli sulle attività di cui al presente Regolamento il Registro delle imprese trasmette immediatamente la SCIA allo Sportello Unico per le Attività Produttive e per le attività di servizi, di cui alla L.R. 12 febbraio 2001 n. 3.

Nelle more dell'operatività degli sportelli unici il Registro delle Imprese trasmette la SCIA allegata alla Comunicazione Unica direttamente agli enti competenti.

**Per le imprese non artigianali**, la SCIA di cui al presente articolo segnalazione è presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente.

Nelle more dell'operatività del SUAP è accettata la presentazione della SCIA direttamente agli Uffici comunali.

## **ART. 9**

### *Segnalazione certificata d'inizio attività – Allegati*

Alla SCIA di cui all'art. 7 del presente Regolamento **deve essere allegata in duplice copia** la seguente documentazione:

- a)** planimetria quotata dei locali (scala non inferiore a 1:100), contenente indicazione delle altezze delle superfici dei singoli locali, il loro indice di illuminazione e ventilazione, destinazione d'uso specifico e il lay-out dell'attività;
- b)** relazione tecnica illustrativa della struttura, con indicazione delle caratteristiche tecniche dei locali, delle modalità di approvvigionamento idrico e di quelle dello scarico fognario;
- c)** relazione tecnica dell'impianto di aerazione artificiale (la relazione tecnica è obbligatoria se le condizioni strutturali dei locali impongono la dotazione di un impianto di aerazione artificiale); la relazione tecnica dell'impianto di aerazione artificiale previsto, anche se non necessario, deve essere comunque presentata;
- d)** elenco delle attrezzature utilizzate con indicazione della marca, modello e matricola e indicazione della certificazione CE;
- e)** indicazione del numero massimo degli addetti previsti.

Il Comune può segnalare alla competente Azienda per i Servizi Sanitari l'avvenuta apertura di un'attività di tintolavanderia, per le attività istituzionali di vigilanza e controllo.

## **ART. 10**

### *Procedimento di controllo della Segnalazione certificata d'inizio attività*

Trovano applicazione, in materia di controlli sulle Scia presentate, le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*).

Il responsabile del procedimento, ricevute le segnalazioni relative alle attività disciplinate dal presente Regolamento, ne controlla la regolarità formale e la completezza.

In caso di accertata inefficacia della SCIA il responsabile del procedimento informa il dichiarante che l'attività dichiarata, ove abbia avuto inizio, risulta esercitata abusivamente, entro il termine di cui al successivo comma 4.

Qualora la dichiarazione, benché efficace, risulti irregolare o incompleta sotto il profilo formale e non sostanziale, il responsabile del procedimento, entro 10 giorni dalla data di registrazione della dichiarazione al Protocollo, invita il dichiarante a provvedere alla sua regolarizzazione: il dichiarante deve inoltrare la documentazione mancante entro 30 giorni dalla conoscenza della richiesta di integrazioni, a pena di archiviazione agli atti e di decadenza della SCIA. Il procedimento di controllo è **interrotto** fino al ricevimento delle integrazioni richieste.

Qualora il dichiarante non provveda nel termine indicato al comma precedente, il responsabile del procedimento, adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti, entro il termine di 30 giorni.

Su motivata richiesta dell'interessato, il responsabile del procedimento può concedere, per una volta e per comprovata necessità, un congruo differimento del termine di cui al precedente comma 4.

E' fatto salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinques e 21-nonies della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Le segnalazioni di inizio di attività sono sottoposte a controllo dal Responsabile del procedimento nel caso in cui sussistano ragionevoli dubbi sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive in esse contenute e della documentazione ad esse allegata.

E' possibile procedere a controllo su un campione numerico individuato qualora ciò sia stabilito con apposito provvedimento comunale.

In ogni caso, il responsabile del procedimento accerta d'ufficio i fatti e adotta ogni misura ritenuta idonea per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e disporre esibizioni documentali.

## **ART. 11**

### *Trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte*

**Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte**, finalizzato all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento, è subordinato alla presentazione della Segnalazione certificata d'inizio attività da parte del subentrante con le modalità di cui all'art. 8 del presente Regolamento, entro trenta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subentro per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'attività disciplinata dal presente Regolamento, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempre che intervenga l'effettivo trasferimento dell'azienda e siano osservate le norme di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 3.



Fatta salva l'osservanza di quanto disposto al comma 1 del presente articolo, il subentrante per causa di morte non in possesso dell'idoneità professionale per l'attività di tintolavanderia può continuare provvisoriamente l'attività del de cuius dalla data del decesso e per un periodo massimo di 6 mesi.

Qualora l'erede designato intenda continuare professionalmente l'attività del de cuius, entro il termine di cui al precedente comma 3 dovrà designare un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale.

L'erede privo dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia può trasferire l'azienda in proprietà a un terzo soggetto entro il termine di 12 mesi dalla data di reintestazione del titolo, salvo proroga in caso di comprovata necessità, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

Nei casi di trasferimento della gestione dell'attività disciplinata dal presente Regolamento, la Segnalazione certificata di inizio attività da parte del cessionario ha effetto fino alla scadenza contrattualmente pattuita e il cedente, entro trenta giorni dalla predetta scadenza, ai fini del ritorno in disponibilità dell'azienda, deve presentare la segnalazione di inizio attività per la reintestazione.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro il termine di cui al comma 1.

## **ART. 12**

### *Sospensione temporanea dell'attività*

Fatti salvi gli ulteriori obblighi di comunicazione previsti dalla Legge o da altre norme regolamentari, la sospensione temporanea dell'attività disciplinata dal presente Regolamento, qualora debba protrarsi per più di 45 giorni consecutivi, è soggetta a comunicazione al Comune entro i 15 giorni successivi dall'inizio della sospensione stessa.

La sospensione temporanea non può superare i 12 mesi. Nei casi di forza maggiore o di gravi e circostanziati motivi, debitamente comprovati, l'operatore può chiedere preventivamente al Comune, l'autorizzazione a sospendere l'attività per ulteriori periodi non superiori, ciascuno, a 6 mesi.

## **ART. 13**

### *Cessazione definitiva delle attività*

Fatti salvi gli ulteriori obblighi di legge e/o regolamentari, la cessazione definitiva dell'attività di Tintolavanderia deve essere comunicata al Comune entro i 45 giorni successivi in cui si è verificata.

Il comma 1 del presente articolo non si applica nei confronti del soggetto cedente nel caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà.

## **Titolo III – Disposizioni particolari**

### **ART. 14**

#### *Vendita al dettaglio di prodotti*

Alle **imprese artigiane** esercenti l'attività di tintolavanderia che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti strettamente inerenti allo svolgimento dell'attività medesima, non si applica la disciplina del commercio di cui alla legge regionale 29/2005 e s.m.i.

Alle **imprese non artigiane iscritte al Registro Imprese** che intendano effettuare la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio, si applica la L.R. 5.12.2005 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

La vendita al dettaglio di prodotti diversi da quelli indicati ai commi precedenti è soggetta alla L.R. 5.12.2005 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

### **ART. 15**

#### *Attività esercitate in forma promiscua*

L'attività di tintolavanderia può essere esercitata congiuntamente ad altre attività estranee al campo di applicazione della Legge, purché nel rispetto del presente Regolamento e delle Leggi e dei regolamenti disciplinanti le attività estranee.

In tal caso, a ciascuna attività deve essere assegnata un'autonoma unità funzionale.

Per unità funzionale si intende lo spazio dedicato alle prestazioni tipiche di una specifica attività.

Le unità funzionali adibite all'attività disciplinata dal presente Regolamento devono possedere le caratteristiche previste **dall'Allegato I** e successive modifiche ed integrazioni, al presente Regolamento, in funzione dell'attività in esse esercitata.

Le unità funzionali relative alle attività estranee al campo di applicazione del presente Regolamento devono possedere le caratteristiche previste dalle Leggi di settore che le disciplinano.

Le unità funzionali possono essere collegate tra loro da locali generali comuni, quali sala d'attesa e/o reception.

### **ART. 16**

#### *Servizio di raccolta e recapito*

I servizi di raccolta e di recapito dei capi sono disciplinati dall'art. 40 ter della *Legge s.m.i.*

### **ART. 17**

#### *Lavanderie a gettone self-service*

Alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni si applicano le norme del presente Regolamento, escluse quelle concernenti l'obbligo di designazione del responsabile tecnico.

L'attività di cui al presente articolo, dovrà essere esercitata nel rispetto delle indicazioni di cui **all'Allegato I** al presente Regolamento, per quanto compatibili, nonché delle norme del vigente Regolamento edilizio e/o del Regolamento d'igiene e sanità; deve essere esercitata, inoltre, in unità immobiliari con destinazione d'uso coerente con la disciplina indicata nell'art. 5 comma 1 lettera b) del Codice regionale dell'edilizia (L.R. 19/2009); dovrà essere altresì assistita dalla documentazione attestante il possesso di determinati requisiti oggettivi (documentazione in ordine alla tipologia di scarico, alle emissioni in atmosfera, etc.)

Relativamente alle caratteristiche dei locali di lavoro devono essere osservate le Indicazioni Operative per la redazione dei progetti di costruzione, ampliamento e adattamento dei locali ed impianti da destinarsi ad attività produttive in genere, di beni e servizi e al commercio, agg.to 2009 e s.m.i., adottate dalle Aziende per i Servizi Sanitari della Provincia di Udine, reperibili anche sul sito dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli".

Nel caso in cui l'attività di lavanderia self-service a gettoni sia accompagnata da altre attività che implicano l'intervento diretto di un operatore (servizi di stireria, consegna a domicilio ecc), si applicano le norme concernenti l'obbligo di designazione del responsabile tecnico.

## **Titolo IV – Orari e tariffe**

### **ART. 18**

#### *Orari e tariffe dei prezzi*

E' concessa agli operatori la facoltà di adottare un orario personalizzato nella fascia compresa **tra le ore 8:00 e le ore 22:00, per un massimo di 10 ore giornaliere.**

L'esercizio dell'attività non è subordinata al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale e comunque ogni operatore può effettuare fino a due giornate di chiusura per riposo, nel corso della settimana che possono essere articolato anche in mezze giornate.

E' concessa facoltà di adottare un orario spezzato, continuato oppure misto vale a dire spezzato in alcuni giorni e continuato in altri.

E' facoltativa la chiusura nelle seguenti festività: 1 gennaio, 6 gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, fatto salvi eventuali modifiche legislative o regolamentari in materia.

Gli esercizi che svolgono attività in forma promiscua osservano l'orario previsto per l'attività prevalente: la prevalenza è determinata dall'interessato ed è calcolata in base al volume d'affari.

Gli esercizi ubicati nei centri o nei complessi commerciali osservano, di norma, l'orario di attività delle strutture in cui si trovano.

La gestione di reparto segue l'orario di apertura praticato dal titolare dell'attività principale di tintolavanderia organizzata su più reparti.

In occasione di circostanze particolari il Sindaco, con ordinanza, può prevedere specifiche deroghe agli orari di apertura e di chiusura delle attività disciplinata dal presente Regolamento.

**L'orario adottato**, comprendente anche l'eventuale giornata di riposo settimanale, ed ogni sua variazione, anche riferita a periodi limitati di tempo, **deve essere reso noto al pubblico**,

in modo visibile dall'esterno dell'esercizio, mediante apposito cartello od altri supporti informativi idonei allo scopo.

Durante l'eventuale apertura domenicale e festiva, i datori di lavoro devono osservare le disposizioni contrattuali e di legge vigente per quanto riguarda le retribuzioni, l'orario di lavoro ed il riposo compensativo dei dipendenti.

Le tariffe dei prezzi dei servizi forniti dall'attività di tintolavanderia debbono essere rese note al pubblico e alla clientela mediante apposito prospetto informativo esposto all'interno del locale, in luogo ben visibile al pubblico, e comunque leggibile dall'esterno dei locali, con modalità facilmente comprensibili, anche per quanto concerne le voci aggiunte.

## **Titolo V - Sistema sanzionatorio**

### **ART. 19**

#### *Divieto di esercizio*

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.

### **ART. 20**

#### *Controlli*

Gli agenti di polizia municipale e il personale di altri Enti o organismi accertatori sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali in cui si svolge l'attività oggetto del presente Regolamento.

L'A.S.S. effettua i controlli e l'attività di vigilanza sui requisiti igienico-sanitari e di sicurezza stabiliti dal presente Regolamento.

Le sanzioni per le violazioni al presente Regolamento sono applicate in base alle disposizioni della L. R. 17.01.1984 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, non diversamente sanzionate dalla Legge, si applica l'art. 7 della L.R. 12.02.2003 n. 4.

### **ART. 21**

#### *Decadenza dei titoli abilitativi e provvedimenti inibitori all'esercizio dell'attività*

L'Ufficio comunale competente dispone il divieto di prosecuzione dell'attività disciplinata dal presente regolamento e la rimozione dei suoi effetti nei casi in cui:

- a)** L'attività sia esercitata senza che sia stata presentata la prevista segnalazione certificata di inizio attività;
- b)** la segnalazione certificata di inizio di attività, ancorché presentata, sia inefficace, secondo la previsione del precedente art. 8;
- c)** si accerti la sopravvenuta carenza dei requisiti professionali in capo al responsabile tecnico e l'impresa non abbia provveduto a sostituirlo;
- d)** siano accertate dichiarazioni mendaci e/o la produzione di atti falsi, secondo le previsioni del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- e)** il titolare dell'attività la sospenda per un periodo superiore a dodici mesi, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 12;

f) il titolare commetta recidiva nella violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria:

Sussiste recidiva qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.

Fatto salvo quanto previsto alla lettera c) del precedente comma 1, qualora venga rilevato il venir meno dei requisiti previsti dal presente regolamento per lo svolgimento dell'attività di tintolavanderia, l'Ufficio competente ne dispone la sospensione, intimando all'interessato, ove possibile, di conformarsi alle normative vigenti, per una durata non inferiore a 3 giorni e non superiore a 90 giorni.

Decorso tale termine, salvo proroga per comprovata necessità, in caso di inottemperanza si dispone il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti.

## **ART. 22**

### *Sanzioni pecuniarie*

Ai trasgressori delle disposizioni di cui all'art. 40 ter della *Legge* è irrogata la sanzione pecuniaria amministrativa da € 800 a € 5.100, ai sensi dell'art. 17 comma 2, lett. c) della *Legge*, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, commi 2 e 3 della legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia).

La violazione delle seguenti disposizioni è sanzionata ai sensi dell'art. 7 della L.R. 12.02.2003 n. 4, come segue:

<b>Genere della violazione</b>	<b>Importo minimo sanzione</b>	<b>Importo massimo sanzione</b>
<b>Violazione art. 7, comma 3, lett. dalla C) alla H):</b> mancata o tardiva comunicazione al Comune degli eventi ivi elencati	<b>Da € 20</b>	<b>A € 120</b>
<b>Violazione art. 12, comma 1:</b> mancata o tardiva comunicazione al Comune della sospensione temporanea dell'attività disciplinata dal presente Regolamento, qualora debba protrarsi per più di 45 giorni, oltre 15 giorni dall'inizio della sospensione stessa.	<b>Da € 20</b>	<b>A € 120</b>
<b>Violazione art. 13:</b> mancata o tardiva comunicazione al Comune della cessazione definitiva dell'attività.	<b>Da € 20</b>	<b>A € 120</b>
<b>Violazione art. 18:</b> inosservanza della disciplina degli orari	<b>Da € 300</b>	<b>A € 900</b>
<b>Violazione art. 18, comma 9:</b> mancata esposizione dell'orario al pubblico	<b>Da € 20</b>	<b>A € 120</b>
<b>Violazione art. 18 comma 11:</b> violazione dell'obbligo di esposizione delle tariffe	<b>Da € 20</b>	<b>A € 120</b>
<b>Violazione art. 19:</b> svolgimento dell'attività di cui al presente regolamento in forma ambulante o di posteggio	<b>Da € 800</b>	<b>A € 5.100</b>
<b>Violazione art. 20:</b> mancato consenso ai controlli degli organi accertatori in tutti i locali pubblici e privati indicati all'art. 6.	<b>Da € 50</b>	<b>A € 300</b>

La violazione delle disposizioni del presente Regolamento non espressamente sanzionate dalla legge o dal presente articolo, è sanzionata ai sensi dell'art. 7 della L.R. 12.02.2003 n. 4, come segue: IMPORTO MINIMO € 50,00 - IMPORTO MASSIMO € 300,00.

Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, nei casi contingibili ed urgenti determinati da motivi di igiene pubblica e tutela della salute, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d'ufficio quali:

- a) la chiusura dell'esercizio;
- b) la sospensione dell'attività;
- c) qualsiasi misura necessaria e idonea alla tutela dell'igiene e della salute pubblica.

## **Titolo VI – Disposizioni finali**

### **ART. 23**

*Attività di tintovanderia all'interno di strutture ricettive turistiche o in locali aperti al pubblico adibiti prevalentemente ad altri usi*

E' soggetta al presente Regolamento l'attività di tintolavanderia svolta professionalmente **all'interno di strutture ricettive a carattere turistico, anche se a beneficio esclusivo degli ospiti** e con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale della struttura ricettiva

Il precedente comma 1 si applica sia al caso in cui l'attività sia svolta dal titolare o dal gestore dell'attività ricettiva, sia alle fattispecie in cui l'esercizio dell'attività di tintolavanderia, seppure svolta all'interno delle strutture ricettive, presenti carattere autonomo rispetto all'attività delle strutture stesse e sia gestita da un soggetto terzo.

Alle attività di cui ai precedenti commi 1 e 2 deve essere assegnata un'autonoma unità funzionale e devono essere osservate le indicazioni di cui **all'Allegato I, e s.m.i.**, al presente Regolamento.

Per unità funzionale si intende lo spazio dedicato alle prestazioni tipiche di una specifica attività.

Le unità funzionali possono essere collegate tra loro da locali generali comuni, quali sala d'attesa e/o reception.

Resta fermo l'obbligo di esporre alla clientela le tariffe dei prezzi dei servizi forniti mediante appositi prospetti informativi all'interno dei locali, con modalità facilmente comprensibili, anche per quanto concerne le voci aggiunte.

L'attività di tintolavanderia all'interno di strutture ricettive turistiche, qualora svolta professionalmente a beneficio esclusivo degli alloggiati e con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale delle strutture ricettive stesse, non è soggetta alle norme sugli orari di cui all'art. 18 del presente Regolamento.

Il presente articolo si applica anche all'attività di tintolavanderia svolta professionalmente in locali aperti al pubblico, ma destinati prevalentemente ad altri usi, quale attività di supporto e complemento, come ad esempio palestre, centri sportivi, associazioni o circoli privati, scuole private.

Il presente Regolamento non si applica all'attività di tintolavanderia svolta non professionalmente da ospedali, case di cura o di riabilitazione, ricoveri, centri per anziani e disabili ed altre simili strutture socio-sanitarie, quale servizio interno di lavaggio.

#### **ART. 24**

##### *Norme transitorie e finali*

Le disposizioni contenute nell'Allegato I, e successive modifiche ed integrazioni, al presente Regolamento si applicano a tutti i nuovi insediamenti, soprattutto a quelli inseriti in edifici residenziali o situati in aree residenziali.

I titolari degli esercizi esistenti sul territorio comunale alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono tenuti ad adottare, in tutto o in parte, le misure contenute nell'Allegato I, e successive modifiche ed integrazioni, al presente Regolamento, in base ai costi richiesti per gli adeguamenti necessari ed alla fattibilità tecnica

Il soggetto subentrante in esercizio già attivo sul territorio comunale alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è tenuto ad adeguare l'attività alle indicazioni previste **dall'Allegato I**, fatta salva l'impossibilità per motivi di carattere tecnico o per vincoli di natura urbanistica, edilizia o per altra causa di forza maggiore, che devono essere debitamente comprovate.

Nel caso in cui intervengano modifiche e/o integrazioni di natura legislativa e/o regolamentare, successive alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, che incidano sul contenuto dell'Allegato di cui al precedente comma 1 è demandato al Responsabile del Servizio competente il potere di apportare al predetto Allegato, con propria determinazione, le modifiche ritenute necessarie.

L'Allegato I, modificato secondo il disposto di cui al precedente comma 4, costituirà parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, senza necessità di ulteriore approvazione da parte del Consiglio comunale.

#### **ART. 25**

##### *Norma di rinvio*

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento devono essere osservate le norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

#### **ART. 26**

##### *Entrata in vigore e pubblicità del Regolamento*

Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione e successivamente sarà pubblicato sul sito web del Comune.

# ALLEGATO I

## ATTIVITA' DI TINTOLAVANDERIA REQUISITI DEI LOCALI E DI ESERCIZIO

Relativamente alle caratteristiche dei locali di lavoro devono essere osservate le *“Indicazioni Operative per la redazione dei progetti di costruzione, ampliamento e adattamento dei locali ed impianti da destinarsi ad attività produttive in genere, di beni e servizi e al commercio, agg.to 2009”* e s.m.i., adottate dalle Aziende per i Servizi Sanitari della Provincia di Udine, reperibili anche sul sito dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli”.

Considerato che nelle tinte lavanderie possono essere utilizzate sostanze chimiche tossiche sia per l’ambiente che per la salute delle persone esposte, è opportuno cercare di ridurre il più possibile le emissioni e l’esposizione a tali sostanze sia nei lavoratori che nella popolazione generale, seguendo le prescrizioni e le indicazioni della normativa vigente.

Per tutte le imprese trovano applicazione le norme del D. Lgs 152/2006 e del Regolamento (CE) Reach n. 1907/2006.

Per le imprese con dipendenti si applica il D. Lgs, 81/2008, mentre per le imprese composte da una sola persona si applica solo l’art. 21 del citato D. Lgs.

In ogni caso, devono essere osservate le seguenti indicazioni

- è opportuno sostituire in tutti i casi possibili il perclorotilene con sostanze meno tossiche, in quanto la predetta sostanza è stata classificata come probabile carcinogeno (Gruppo IIA) dalla Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC)
- le lavanderie a secco devono disporre di almeno due locali di lavoro. E’ necessario separare nettamente i locali dove avviene l’utilizzo del percloroetilene o di altre sostanze tossiche (presmacchiatura, lavaggio, introduzione ed estrazione dei capi, sosta dei capi estratti) dal/i locale/i per la stiratura, deposito indumenti, cernita, ricevimento e consegna dei capi al pubblico;
- devono essere utilizzate apparecchiature di ultima generazione ed essere adottate le migliori tecnologie disponibili (BAT), al fine di ridurre sia il consumo che le emissioni di percloroetilene o di altri solventi;
- si deve provvedere ad una adeguata ventilazione dei locali: ventilazione naturale, areazione artificiale, sistemi di aspirazione localizzati;
- devono essere adottate procedure di lavoro idonee:
  - mantenere chiuse le porte di comunicazione tra i locali quando le apparecchiature sono in uso e mettere in funzione il sistema di aspirazione localizzata; il sistema di aspirazione forzata deve essere messo in funzione anche al momento dell’apertura dell’oblò al termine del ciclo di lavaggio e in ogni caso in cui vi sia una manipolazione del solvente. L’aria esausta, i fumi e i gas devono essere convogliati all’esterno, in modo tale da impedire il reingresso degli stessi nei locali dell’insediamento o in altri locali di edifici adiacenti o posti nelle vicinanze; la presa d’aria esterna viene generalmente ubicata in prossimità del pavimento, mentre l’espulsione dell’aria dal sistema di ventilazione localizzato o/e dal sistema di ventilazione generale e dalle canne fumarie deve sfociare oltre il tetto;
  - prevedere tempi adeguati per le varie fasi di lavorazione e un intervallo di tempo congruo tra il lavaggio e la stiratura, per permettere l’eliminazione del solvente dagli indumenti



- limitare gli ingressi non necessari dei lavoratori nel/i locale/i dove sono ubicate le apparecchiature e impedire l'ingresso degli stessi quando le apparecchiature sono in funzione;
- adottare misure adeguate per la manipolazione, lo stoccaggio e il trasporto nel luogo di lavoro delle sostanze chimiche utilizzate;
- essere in possesso delle autorizzazioni all'allacciamento alla rete fognaria ed alle emissioni in atmosfera e provvedere allo smaltimento dei rifiuti solidi, dei fanghi e dei solventi residui, seguendo le prescrizioni e le indicazioni delle norme citate o vigenti, con particolare attenzione a quelle contenute nelle schede di sicurezza riportate a ciascuna sostanza chimica utilizzata;

### **Requisiti delle apparecchiature**

Devono essere utilizzate apparecchiature dichiarate conformi alle norme di legge, E' fatto obbligo al titolare del laboratorio di curare la manutenzione delle apparecchiature di lavaggio, in modo che non abbiano a verificarsi perdite del solvente allo stato liquido o gassoso. A tal fine dovrà essere effettuato un periodico controllo degli apparecchi, delle tubazioni e dei giunti.

### **Cautele generali**

La manipolazione degli indumenti dovrà essere effettuata con il rispetto delle norme igieniche più elementari, mantenendo una netta separazione tra gli abiti sudici e quelli lavati.

Nei locali di lavoro è vietato tenere apparecchi a fuoco diretto (stufe a legno, gas, kerosene, ecc.) a resistenze elettriche scoperte ed in genere sostanze accese di qualsiasi natura, onde evitare che i vapori dei solventi possano decomporsi dando origine a composti tossici.

E' vietato l'esercizio dell'attività nei laboratori di lavaggio a secco durante le ore notturne, e precisamente dalle ore 22.00 alle ore 08:00 del giorno dopo.

E' vietato tenere solventi in recipienti scoperti, compiere qualsiasi operazione di lavaggio all'aperto, in cortili o sotto tettoie e di fumare nei locali del laboratorio.

E' fatto obbligo di munire tutti i flaconi, bottiglie e contenitori di solventi di etichette chiaramente visibili ed indicanti il liquido o la sostanza contenuti e la loro pericolosità.

I titolari di laboratori dovranno ottemperare alle prescrizioni che, caso per caso, potrà dare il Sindaco, in materia di tutela della salute pubblica, su proposta dei competenti servizi. A tal fine, e per l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento, sarà mantenuta una costante vigilanza sulle condizioni di salubrità di ogni locale di lavoro.

Restano, in ogni caso, fatti salvi i vincoli legislativi e regolamentari di natura urbanistica, edilizia e/o ambientale.

## **ULTERIORI INDICAZIONI**

### **APPROVVIGIONAMENTO IDRICO**

L'esercizio deve essere dotato di acqua potabile proveniente da acquedotto pubblico.

Nel caso la zona non sia servita da pubblico acquedotto e pertanto l'esercizio sia dotato di sistema di approvvigionamento autonomo (pozzo privato) dovrà essere richiesto ed ottenuto, a cura del titolare, certificato di potabilità e dovranno essere effettuate annualmente analisi di controllo.

## **RECAPITO SCARICHI IDRICI**

Gli scarichi idrici derivanti dall'esercizio devono recapitare in fognatura pubblica previa richiesta di allacciamento.

Le acque di scarico devono confluire in collettori che non possano dar luogo a rigurgiti; le condutture devono essere adeguatamente isolate e protette.

Qualora vengano previsti impianti di sollevamento delle acque, l'impianto elettrico dovrà essere dotato di sistema di emergenza (generatore di corrente).

Nel caso la zona sia sprovvista di pubblica fognatura, lo scarico dovrà essere espressamente autorizzato dall'Ente competente.

E' vietato lo scarico diretto dei solventi e dei prodotti di tintoria in forma liquida (acqua di contatto) o gassosa e la loro immissione in atmosfera, nei corsi d'acqua e nelle fognature stradali, senza che gli stessi siano stati sottoposti ad idoneo trattamento di depurazione, in conformità alle disposizioni contenute nell'autorizzazione comunale allo scarico

## **INQUINAMENTO ACUSTICO**

Ai sensi del D.P.R. 227/2011 art. 4, comma 1, le attività di lavanderia e stireria sono comprese nell'ALLEGATO B al citato DPR "*Attività a bassa rumorosità*", e quindi non necessitano della presentazione della documentazione d'impatto acustico di cui alla L.R. 16/2007 art. 28 commi 2, 3 e 4 e di cui alla L. 447/1995 art. 8, commi 2, 3 e 4

Qualora le citate attività (anche se comprese nell'Allegato B) superassero i limiti previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997, deve essere presentata la documentazione d'impatto acustico secondo quanto previsto dalla DPR Reg. 2870/2009 (art.4 comma 3), redatta da tecnico abilitato in acustica ambientale e sulla base delle Linee Guida adottata dal Comune di Pradamano con determinazione n. AM/88/2012 del 10/09/2012.

## **RIFIUTI**

Devono essere osservate le norme e le prescrizioni di cui al vigente Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e relativo Allegato tecnico.

## **AGIBILITÀ' ED IMPIANTI**

I locali utilizzati dovranno essere in possesso dei requisiti di agibilità e tutti gli impianti (elettrico, termico, idraulico e condizionamento) dovranno essere certificati rispondenti alla vigente normativa

## **CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI**

Devono essere osservate le vigenti norme in materia di prevenzione incendi se necessario in ragione delle caratteristiche e/o dell'entità dell'attività svolta.

## **EMISSIONI IN ATMOSFERA**

Devono essere osservate le vigenti norme di Legge e Regolamentari in materia di emissioni in atmosfera.

## **ACCESSIBILITA' PER PORTATORI DI HANDICAP**

A riguardo dell'accessibilità da parte di portatori di handicap alla struttura ed ai servizi igienici si rinvia alle vigenti norme in materia

## **PRONTO SOCCORSO**

Deve essere sempre presente un armadietto o altro idoneo contenitore per il materiale di prima medicazione al fine di consentire la gestione di incidenti o complicanze che possano verificarsi durante l'esercizio dell'attività. Rimane inoltre applicabile quanto previsto dalle norme vigenti in materia di primo soccorso nei luoghi di lavoro